



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 settembre 2007 (21.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0012 (CNS)**

**12786/07
ADD 1**

**AGRIORG 96
AGRIFIN 96**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Comitato speciale Agricoltura

in data: 10 settembre 2007

al: Consiglio

n. doc. prec.: 11813/07 ADD 1

n. prop. Com: 5572/07 - COM(2007) 17 defin.

Oggetto: Adozione del regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e i regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96

DICHIARAZIONI DA METTERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

A. Dichiarazione del Consiglio

Dichiarazione sul programma di distribuzione di frutta nelle scuole

"Considerato l'impressionante aumento dell'obesità tra i ragazzi in età scolastica, evidenziato nel libro bianco recentemente pubblicato dalla Commissione con il titolo "Una strategia per l'Europa sui problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità", il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta volta a introdurre un programma di distribuzione di frutta nelle scuole, sulla base di una valutazione d'impatto dei benefici, della fattibilità e dei costi amministrativi insiti."

B. Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione sulle azioni ambientali

"Le azioni ambientali di cui all'articolo 9, paragrafo 3 sono volte ad affrontare problematiche ambientali connesse non solo con la produzione di ortofrutticoli, ma anche con il loro trasporto e la loro commercializzazione, e in particolare problematiche quali le emissioni di gas a effetto serra, la qualità dell'aria, l'inquinamento del suolo e delle acque e la riduzione dei rifiuti di imballaggi."

Dichiarazione sulle norme di commercializzazione

a) Prodotti freschi

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, esaminerà la definizione della qualità sana, leale e mercantile per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e la possibile riduzione dell'elenco dei prodotti soggetti alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, come pure la razionalizzazione delle operazioni di controllo.

b) Prodotti trasformati

La Commissione può prendere in considerazione caso per caso la fissazione di norme di commercializzazione per i prodotti trasformati, a richiesta dell'industria e/o degli Stati membri."

Dichiarazione sullo sviluppo rurale e sui programmi operativi

"La Commissione intende includere, tra le modalità di applicazione connesse alla riforma del settore degli ortofrutticoli, disposizioni specifiche relative alla coesistenza di azioni attuate in base ai programmi operativi e di misure attuate in base ai programmi di sviluppo rurale.

Tali disposizioni saranno simili a quelle dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, che recitano:

- "6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2."
- "2. Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime.

A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione."

***Dichiarazione relativa alle deleghe di attività dalle organizzazioni di produttori
alle associazioni di organizzazioni di produttori***

"Nel quadro delle modalità di applicazione la Commissione chiarirà la redazione dell'articolo 5 precisando che, ove il regolamento del Consiglio indichi che le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere tutte le attività di un'organizzazione di produttori, ciò include anche il caso in cui la commercializzazione dei prodotti continui a essere effettuata dall'organizzazione di produttori membro."

Dichiarazione relativa alle questioni fitosanitarie

"Se del caso, la Commissione continuerà ad adottare le misure necessarie per soddisfare i requisiti in materia fitosanitaria definiti nella direttiva 2000/29/CE riguardo alle importazioni dai paesi terzi. La Commissione continuerà anche ad assicurare che tali requisiti e controlli garantiscano un livello di protezione fitosanitaria adeguato per i prodotti ortofrutticoli della CE, mediante l'applicazione di misure fitosanitarie basate su norme fitosanitarie internazionali, utilizzate nel commercio internazionale al fine di garantire l'assenza di organismi nocivi nelle spedizioni internazionali.

La Commissione continuerà inoltre a prestare attenzione alla realizzazione di ispezioni comunitarie nei paesi terzi le cui esportazioni rappresentano un notevole rischio fitosanitario per le colture comunitarie."

Dichiarazione sulla proposta della Spagna relativa a un'"assicurazione in materia di gestione e prevenzione delle crisi"

"La Commissione dichiara che la proposta della Spagna relativa a un'assicurazione in materia di gestione e prevenzione delle crisi merita un esame più approfondito. La proposta solleva tuttavia questioni di carattere orizzontale che richiedono un'analisi di fondo. La Commissione intende pertanto trattare la questione nel quadro del prossimo "controllo dello stato di salute."

Dichiarazione sui gruppi di produttori - aiuto all'avviamento (articolo 7, paragrafo 5)

"La Commissione dichiara che, nel quadro delle modalità di applicazione, la Comunità manterrà l'attuale tasso di cofinanziamento di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1943/2003."

C. Dichiarazione della delegazione austriaca

Dichiarazione della delegazione austriaca, sostenuta dalla delegazione belga

"L'Austria mantiene la sua opposizione all'introduzione di diritti di pagamento per gli ortofrutticoli e le patate destinati al consumo umano. Principalmente, la possibilità di attivare diritti di pagamento per ortofrutticoli e patate destinati al consumo umano è contraria alle decisioni adottate nel quadro della riforma della PAC del 2003 e comporta distorsioni di concorrenza.

In base al proposto compromesso per la riforma dell'organizzazione di mercato degli ortofrutticoli, ai massimali di bilancio e alle disponibilità limitate della riserva nazionale, risulta l'intenzione di attivare i diritti di pagamento per ortofrutticoli e patate destinati al consumo umano a decorrere dal 2010 al più presto. Si esorta pertanto la Commissione europea a studiare, nel contesto del "controllo dello stato di salute", una soluzione appropriata che tenga conto soprattutto dei necessari aspetti finanziari."
